

Proc. n. 229/2020 V.G.



**TRIBUNALE DI FOGGIA**

*Terza Sezione Civile*

**DECRETO DI OMOLOGA**  
**del piano del consumatore ex art. 12 bis legge n. 3/2012**

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 229/2020 V.G., proposto da [REDACTED] e [REDACTED],

**Letto** il piano del consumatore proposto il 23/01/2020 dai ricorrenti;

**Letta** la relazione dell'OCC dott.ssa Susanna Sorrenti, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

**Osserva**

**In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012**

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale esercitata [REDACTED] sotto forma di vita individuale;

Al riguardo va osservato come l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato la sussistenza di un debito tributario per Iva relativa all'anno 2017 a carico della ricorrente [REDACTED] rinveniente dall'attività di impresa svolta dalla stessa, ammontante a complessivi € 1428,99. Tale debitoria è stata tenuta estranea al piano del consumatore presentato dai ricorrenti in quanto frutto di adempimento mediante accordo di rateizzazione intercorso con l'Agenzia delle Entrate, in corso di esecuzione/adempimento;

Sui coniugi [REDACTED] gravano le seguenti debitorie:

- 1) mutuo ipotecario contratto il [REDACTED] con il San Paolo Banco di Napoli mutuo per l'importo di € 209.033,00 da restituire in 25 anni con rata mensile di a circa € 1.300,00; con debito residuo (secondo la comunicazione dell'istituto bancario all'OCC) di **€ 146.371,78**;



2) finanziamento Compass S.p.A. (contratto n. [REDACTED]) dell'originario importo di € 19.603,91, al tasso fisso del 10,90%, in 72 rate mensili da € 400,74 (per complessivi € 28.831,54), con debito residuo di € 19.187,52;

3) Carta di credito della Compass (n. [REDACTED]), rilasciata [REDACTED] con apertura di linea di credito, con debito attuale di € 1.212,41;

- L'esborso mensile relativo ai suddetti debiti è pari a complessive € 1.608,70;

- I ricorrenti sono titolari esclusivamente del reddito rinveniente dall'attività della ditta individuale esercitata [REDACTED] con reddito netto medio mensile, negli ultimi tre anni, € 1.300,00 circa;

- Sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

### In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che [REDACTED]

a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica il [REDACTED] non svolgente attività di impresa, e piccolo imprenditore [REDACTED] con impresa non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 legge fallimentare;

b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

c) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

### Il Piano

Il piano prevede:

- il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 54% circa, con le seguenti modalità: restituzione dell'importo di € 80.000,00 in 16 anni, in linea con la scadenza naturale del contratto di mutuo, al tasso di interesse dell'1,90% e con una rata mensile costante di € 483,53, per un totale di 192 rate pari ad un importo complessivo di € 92.837,99;

- il pagamento dei creditori chirografari con le seguenti modalità:

\* finanziamento Compass pari ad € 19.187,52 mediante restituzione del 40%, pari all'importo di € 7.675,00, in 84 rate da € 91,37. Nulla per interessi;

\* finanziamento Banco di Napoli n. [REDACTED] pari ad € 2.656,22 mediante restituzione del 40%, pari ad € 1.062,49, in 24 rate da € 44,25;

- carta di credito Compass n. [REDACTED] di € 1.212,41 mediante restituzione del 40%, pari ad € 484,96, in 24 rate da € 20,21; nulla per interessi;

- il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% con le seguenti modalità : competenze spettanti allo scrivente OCC pari ad un residuo di € 5.345,74, oltre oneri fiscali, da versare in 10 rate mensili di € 534,57, e agli Avvocati Renato Andreano e Stefania Civitavecchia, pari ad € 2.000,00,



oltre oneri fiscali, da versare in 10 rate mensili da € 200,00, per una rata complessiva mensile di € 734,57;

Il piano si fonda sul reddito netto mensile di 1.300,00 circa rinveniente dall'attività di ditta individuale [REDACTED] del quale (sottratto l'importo di € 750 mensili circa per il fabbisogno della famiglia) € 550,00 saranno mensilmente destinati al pagamento dei creditori;

### **In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)**

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *"le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *"le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"*.

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da [REDACTED] con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare alla crisi che ha attraversato l'attività lavorativa [REDACTED], unica fonte di reddito del nucleo familiare, per cause esterne alla gestione della ditta, individuate, in via principale nel crollo della domanda rivolta della ricorrente conseguita all'introduzione del sistema telematico per il deposito degli atti del processo civile e penale, cui è



conseguita una riduzione irreversibile del volume di affari e dei ricavi dell'attività di [REDACTED]. Ha accertato l'OCC che sino al 2012 i ricavi conseguiti dalla ditta della ricorrente hanno sempre superato i 55.000,00 euro annui, mentre dal 2013 detti ricavi subiscono una rilevante contrazione, causando un rilevantissimo abbattimento, tanto che negli ultimi tre anni, dal 2016 al 2018, l'attività ha registrato ricavi rispettivamente, di euro 37.164,00, di euro 31.047,00 e di euro 27.392,00. Ciò peraltro pressochè contestualmente all'aumento delle esigenze della famiglia, stante gli studi universitari di una figlia con relativi oneri da sostenere.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, adempiendo regolarmente le obbligazioni assunte sino all'anno 2018, e senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Né in relazione al soggetto ed alle sue conoscenze era esigibile una condotta diversa.

### **In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1**

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che l'istituto bancario mutuatario conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va detto, per come rilevato dall'OCC, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore degli immobili (appartamento di 120 mq ca. e box di pertinenza di 23 mq) il cui valore è stato attestato dall'OCC in € 94.000,00 sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, a fronte della contestazione sollevata dal creditore ipotecario Intesa San Paolo S.p.A. in merito alla non convenienza del piano proposto perché non corrispondente la misura di soddisfazione a quella ricavabile dalla vendita degli immobili deve rilevarsi: a) che il valore di stima della banca (pari a € 246.000,00) è riferito ad una stima operata all'epoca di concessione del mutuo (anno 2007) e quindi non più attuale alla luce della lunga crisi che dal 2008 attraversa il mercato immobiliare; b) che pur volendo attribuire agli immobili un valore di stima di 150.000 euro circa (pari cioè al valore del debito residuo) o anche di 180.000 euro, non v'è dubbio che tali valori non sarebbero quelli che si realizzerebbero in sede di esecuzione forzata dovendosi in primo luogo considerare, secondo l'esperienza, almeno una prima asta deserta, e dunque almeno un secondo esperimento di vendita con un prezzo ribassato e con possibilità anche di aggiudicarsi l'immobile al prezzo base d'asta, ed in secondo luogo dovendosi considerare spese della procedura esecutiva che andrebbero ad erodere il ricavato dalla vendita, così che il valore di verosimile realizzo del bene verrebbe ad assestarsi sull'importo di oltre 90.000,00 previsto nel piano;

- che inoltre con il piano del consumatore proposto si garantisce anche il soddisfacimento dei creditori chirografari, e viene consentito ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli maggiorenni economicamente



non indipendenti. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori rispetto alle esigenze del proponente;

- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

### **In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 comma 4 L. n. 3/2012**

Dispone l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ed il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancor più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

\* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

\* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.



Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (18 anni) è sostanzialmente in linea con la scadenza originaria del mutuo (v. contratto di mutuo) (avuto riguardo alla data di deposito della domanda e del piano), e non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi dei debitori (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

Né può condividersi l'approccio della creditrice che mette a confronto l'ipotesi della vendita, in sede esecutiva dell'immobile, e la conseguente celere soddisfazione (verosimilmente parziale) del proprio credito, con il rientro del credito attraverso il piano del consumatore, dovendosi, piuttosto, comparare il tempo di estinzione del debito secondo l'originario piano di ammortamento del mutuo con l'arco di tempo di durata del piano del consumatore. E secondo questo diverso approccio comparativo nel caso di specie la dilazione prevista dal piano per l'estinzione (pur parziale) del debito è sostanzialmente in linea con l'originario termine di restituzione del finanziamento, così che il sacrificio delle ragioni creditorie non può ritenersi eccessivo.

#### **In ordine alle contestazioni ex art. 12 bis comma 4 L. n. 3/2012**

Il creditore Intesa San Paolo S.p.A., come si è detto, si è opposto all'omologa del piano, contestandone la convenienza. Gli aspetti di critica sottesi all'opposizione sono stati esaminati nei precedenti paragrafi onde, qui, deve solo concludersi nel senso che l'opposizione va disattesa.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da [REDACTED]
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n. 3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;



- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia ([www.tribunale.foggia.giustizia.it](http://www.tribunale.foggia.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC.

*Foggia, 04/03/2022.*

Il Giudice  
*dott.ssa Caterina Lazzara*



